



Istituto Comprensivo ENNIO MORRICONE

Via Belforte del Chienti, 24 – 00156 Roma - ☎ 06 41217716
Codice fiscale: 97712620588 – Cod. meccanografico: RMIC8EQ00G
<https://www.icenniomorricone.edu.it>
✉ RMIC8EQ00G@istruzione.it
pec: RMIC8EQ00G@pec.istruzione.it



Roma, 13 dicembre 2024

- Ai presidenti degli ETS
in convenzione con
l'Istituzione Scolastica
- Ai Collaboratori Scolastici
- Ai docenti referenti delle associazioni
 - Ai fiduciari di plesso
 - AI DSGA
 - Al sito web

Circolare n. 126

OGGETTO: disposizioni organizzative relative alla sicurezza e alla vigilanza degli studenti

La materia che attiene alla sorveglianza ed alla custodia degli alunni all'interno dell'Istituzione Scolastica risulta complessa e delicata, pertanto si rende necessario impartire disposizioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti.

La tutela della sicurezza e la cura dell'incolumità degli alunni è dovere morale, prima che legale, di tutti coloro che operano all'interno della scuola, a prescindere dal profilo di appartenenza e dalle mansioni.

Tutto il personale interno ed esterno è responsabile della vigilanza degli studenti, quando sono sottoposti alla loro sorveglianza dal momento in cui entrano fino al momento in cui escono da scuola: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, nel pre-scuola, durante le attività extracurricolari (anche di intrattenimento autorizzate dalla scuola), nelle palestre, nei laboratori, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico.

Ciò premesso, in relazione alle attività di ampliamento dell'Offerta Formativa che l'Istituto promuove, che prevedono la presenza degli studenti nei locali della scuola in orario aggiuntivo a quello scolastico, e di personale esterno non scolastico con doveri di sorveglianza e vigilanza, si puntualizzano alcuni aspetti specifici relativi alla normativa in tema di sicurezza:

- gli ETS che hanno stipulato una convenzione con l'Istituzione Scolastica sono responsabili della vigilanza e del controllo delle azioni degli studenti, durante lo svolgimento delle attività loro proposte;
- agli ETS sono stati assegnati uno o più ambienti nei quali svolgere le proprie attività, ed i servizi attinenti, che devono essere vigilati dagli stessi operatori;
- durante le attività gestite dagli ETS, gli studenti non possono muoversi liberamente negli ambienti della scuola e, all'occorrenza, devono essere accompagnati;
- è fatto esplicito divieto agli studenti di entrare nelle classi, nei laboratori e/o in qualsiasi luogo della scuola senza essere accompagnati e senza che l'ETS abbia l'autorizzazione ad utilizzare quegli spazi vigilando sui minori, come da convenzione;
- durante il pranzo, che nel plesso Fellini viene consumato nei locali della biblioteca scolastica, gli operatori delle associazioni devono vigilare sugli alunni, che non possono essere lasciati soli per nessun motivo;
- è fatto esplicito divieto di utilizzo degli erogatori di bevande e snack senza essere accompagnati da un

- operatore;
- durante le pause in giardino, gli studenti non possono rientrare in classe da soli né possono essere autorizzati a restare in classe senza la vigilanza di un operatore;
 - il personale ATA presente nelle ore pomeridiane non ha la diretta responsabilità sugli studenti presenti a scuola, se non nel momento di entrata e uscita da scuola considerato che il loro compito è la vigilanza delle entrate ed uscite dall'Istituzione Scolastica;
 - per entrare e/o uscire da scuola deve essere utilizzata esclusivamente la porta principale, controllata dal personale ATA, mentre non possono essere utilizzate le uscite di sicurezza o altre uscite per nessun motivo, se non per acclerate situazioni di emergenza;
 - è fatto esplicito divieto di utilizzo del Caffè Letterario nel plesso Fellini;
 - nel perimetro dell'Istituzione Scolastica non possono entrare mezzi motorizzati di alcun genere, se non per motivi concordati con l'Istituzione Scolastica e/o contemplati e motivati nella convenzione;
 - è espressamente valido il divieto di fumo in tutto il perimetro dell'Istituzione Scolastica;
 - è vietato l'introduzione di animali domestici nel perimetro dell'Istituzione Scolastica, se non per motivi concordati con l'Istituzione Scolastica e/o contemplati e motivati nella convenzione;
 - gli ETS hanno l'obbligo di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e delle vie di esodo, si ribadisce che le porte di sicurezza devono essere utilizzate solo in situazione di emergenza;
 - visto il DM n. 183 del 7 settembre 2024, che impone il divieto totale di utilizzo dei cellulari nel primo ciclo di istruzione (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), si ribadisce la necessità di far rispettare tale indicazione anche nel corso delle attività di ampliamento dell'OF, ad eccezione del momento del pranzo. Si raccomanda a tutti gli operatori degli ETS di non utilizzare durante lo svolgimento delle attività il proprio telefono cellulare, se non per casi urgenti, per dare un buon esempio agli studenti, in un'ottica di coerenza educativa ed in linea con l'approccio educativo dell'Istituzione Scolastica.

Le sopra indicate regole di condotta si fondano sulle norme generali del codice civile di cui agli artt. 2047 e 2048 in tema di responsabilità per fatto del minore e responsabilità del maestro e precettore, valide per il per tutti coloro che sono preposti alla sorveglianza degli studenti. In particolare, l'art. 2048 pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo.

L'art. 2047 c.c., inoltre, disciplinando la responsabilità per i fatti commessi da minori, statuisce che *"In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto."* Si può provare di non aver potuto impedire il fatto soltanto se l'operatore ha provveduto ad una corretta organizzazione dei tempi, dei luoghi e dei modi dello svolgimento delle attività didattiche, ma anche dell'accurata e completa ricostruzione di quanto avvenuto.

In caso di incidente di cui è vittima l'alunno, bisogna dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e simili.

L'omissione colposa si configura ogni qual volta sia ignorato l'obbligo di mettere in atto ogni gesto utile ad impedire l'eventuale danno ingiusto sofferto dall'alunno.

Si invitano dunque tutti gli ETS che hanno stipulato una convenzione con l'Istituzione Scolastica a prendere atto delle presenti indicazioni di sicurezza e norme applicabili in materia a darne corretta e puntuale informazione ai propri operatori.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Paolo Lozzi

Documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi ai sensi del CAD e norme ad esso connesse